

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento in forma associata del Servizio Sportello Unico Attività produttive ai sensi del D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.

ART. 1

Istituzione ed organizzazione della struttura

Presso il Comune di LODI, in posizione di Ente Capofila rispetto agli altri Comuni Associati, è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del DPR. n. 160/10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale è costituito in forma associata, mediante convenzione a tal fine stipulata, con i comuni di Boffalora D'Adda, Cavenago D'Adda, Crespiana, Cornegliano Laudese, Galgagnano, Massalengo, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", e Lodi.

Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), come definito dall'art.1 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. costituisce:

- l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ha la funzione di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
- L'istituto giuridico mediante il quale il Comune, in attuazione degli artt. Da 23 a 27 del d.lgs 112/1998 del D.P.R. n.447/98 e s.m.i. e del D.P.R. n.160/2010 e s.m.i., garantisce unicità del procedimento e semplificazione degli adempimenti correlati all'insediamento, avvio e modifica di attività economiche e produttive.

Presso ogni comune associato è istituito un ufficio comunale con funzioni di tipo informativo e di gestione delle istruttorie di propria competenza tecnica specifica degli uffici interni alle medesime organizzazioni comunali.

ART. 2

Funzioni dello Sportello Unico

Lo Sportello Unico Attività Produttive è competente per tutti i procedimenti e le attività indicati nell'art. 2 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. e nell'ambito di quanto stabilito dall'art.3 della Convenzione approvata dalle Amministrazioni Comunali aderenti alla gestione in forma associata del servizio SUAP.

In materia di adempimenti produttivi di beni e servizi il SUAP è titolare delle funzioni amministrative per la gestione del procedimento unico finalizzato alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione, cessazione, attivazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, localizzazione e rilocalizzazione della medesima, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Rientrano tra detti insediamenti quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.

Al responsabile del SUAP fanno capo tutte le competenze e conseguenti responsabilità individuate dal D.P.R. n.160/10 e s.m.i.; il medesimo responsabile è titolare di tutte le competenze amministrative aventi efficacia interne ed esterna all'ente, nonché dei poteri di iniziativa, coordinamento e direzione per il procedimento unico gestito, escluse quelle proprie degli organi politici e di governo degli enti secondo quanto stabilito dal d.lgs. n.267/2000.

Spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive:

- a) richiedere alle Amministrazioni Sovracomunali esterne coinvolte nel procedimento unico il rilascio del nulla-osta, pareri tecnici o atti istruttori endoprocedimentali necessari, sulla base anche di eventuali specifici accordi operativi sottoscritti dal Comune capofila in nome e per conto dei comuni associati per la gestione del SUAP;
- b) il sollecito dei servizi comunali e delle Amministrazioni esterne, in caso di ritardi o inadempimenti istruttori e l'eventuale messa in mora;
- c) l'indizione della Conferenza di Servizi nei casi previsti dall'art.14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i. e dall'art.7 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i.;
- d) l'emanazione di apposite direttive inerenti la gestione del procedimento unico, al fine di assicurare uniformità di indirizzo all'azione degli Enti aderenti alla gestione in forma associata.

Allo Sportello Unico Attività produttive compete la verifica della definizione nei termini di legge degli endoprocedimenti di competenze di ogni ufficio comunale o di ogni altra Amministrazione coinvolta nel procedimento, al fine di fornire adeguata e tempestiva risposta alle istanze di parte.

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive gestito in forma associata è referente dell'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP secondo i principi dettati dal Capo V della Legge n.241/1990 e s.m.i., anche se provenienti da altre amministrazioni od altri uffici comunali. Rimane ferma la

responsabilità in capo ad ogni Amministrazione ed Ente per gli altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

Lo Sportello Unico garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito (ove Possibile), anche in via telematica, al proprio archivio pubblico. Il SUAP svolge attività di natura informativa e di supporto relativamente agli adempimenti necessari

per la presentazione di eventuali domande, garantisce l'accesso all'elenco delle istanze presentate contenenti i dati essenziali generali e lo stato del loro iter procedurale, promuove ed incentiva attività di natura promozionale per le realtà economiche e produttive del territorio.

ART. 3

Funzioni del Comune Capofila

Il Dirigente del Comune Capofila individua il funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive. Fanno capo al Dirigente le relative competenze in caso di assenza, impedimento o incompatibilità temporanei di qualunque genere,

per il periodo necessario, tutte le competenze e le conseguenti responsabilità proprie del Responsabile.

I servizi comunali coinvolti nel procedimento unico assicurano tempestiva risposta al responsabile del SUAP, in modalità telematica, e mantengono la responsabilità in merito ai pareri formulati ed alla relativa attività istruttoria per gli aspetti di competenza nell'ambito della verifica della conformità delle istanze con la specifica normativa settoriale vigente.

Nell'ambito del procedimento unico gli uffici comunali diversi dal SUAP non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, ovvero atti a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP, per via telematica, tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente erroneamente assegnati al protocollo generale dell'Ente.

Il Comune Capofila attesta la sussistenza dei requisiti previsti all'art.38 c.3, lettere a) ed a bis della Legge 133/08, oltre che dall'art.2 c.2 del D.P.R. 160/10 e s.m.i., trasmette tale attestazione al Ministero dello Sviluppo Economico procedendo ad accreditarsi sul portale www.impresainungiorno.gov.it all'uopo istituito e mantenendo aggiornate le informazioni ivi contenute.

Sul proprio sito internet il Comune Capofila individua una sezione dedicata al servizio SUAP nella quale devono essere pubblicate almeno le seguenti informazioni:

- a) i nominativi del responsabile SUAP e dei referenti per l'istruttoria tecnica ed amministrativa, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica e gli orari di apertura al pubblico;
- b) gli estremi degli atti deliberativi di approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico Attività Produttive comprensivo del regolamento, unitamente all'elenco delle Amministrazioni Comunali aderenti;
- c) le tabelle riepilogative di definizione delle pratiche soggette a procedimento automatizzato ed a procedimento ordinario di cui al successivo articolo 5, c.6 e 7 del presente regolamento;
- d) il link di collegamento al portale ministeriale www.impresainungiorno.gov.it ed alla piattaforma regionale www.mutaservizirl.it;
- e) la modulistica predisposta per la presentazione delle varie tipologie di pratiche afferenti al servizio SUAP.

ART. 4

Funzioni dei Comuni Associati e degli Enti coinvolti nel procedimento

A norma del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e del D.P.R. n.160/10 e s.m.i., tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione della documentazione, dei pareri, delle comunicazioni e di tutti gli atti amministrativi connessi ai procedimenti rientranti nelle competenze del SUAP.

Ciascun Comune associato si impegna ad organizzare la propria struttura in modo congruente con quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del SUAP.

Presso ogni Comune associato è istituito un ufficio comunale con funzioni di tipo informativo e di gestione delle istruttorie di competenza tecnica specifica dei servizi interni alle medesime Amministrazioni Comunali ed è nominato un referente unico.

E' compito dei referenti unici comunali attivarsi presso gli uffici interni all'Ente coinvolti nel procedimento, al fine di ottenere il rilascio dei nulla-osta, pareri tecnici o atti istruttori endoprocedimentali necessari.

Resta in capo ad ogni servizio ed Ente coinvolto nel procedimento la responsabilità in merito ai pareri formulati ed alla relativa attività istruttoria per gli aspetti di competenza nell'ambito della verifica della conformità delle istanze con la specifica normativa settoriale vigente.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico Attività Produttive. Gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, ovvero atti a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP, per via telematica, tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Ogni Comune associato assicura la predisposizione sul proprio sito internet istituzionale di una pagina dedicata al Servizio Sportello Unico Attività Produttive sul quale dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- a) il link di riferimento alla sezione dedicata allo Sportello Unico Attività produttive sul sito internet del Comune capofila, i nominativi del responsabile SUAP e dei referenti per l'istruttoria tecnica ed amministrativa, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica e gli orari di apertura al pubblico;
- b) gli estremi degli atti deliberativi di approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico Attività Produttive comprensivo del regolamento, unitamente all'elenco delle Amministrazioni Comunali aderenti;
- c) il link di collegamento al portale ministeriale www.impresainungiorno.gov.it ed alla piattaforma regionale www.mutaservizirl.it;
- d) i parametri di riferimento per la definizione del contributo di costruzione stabilito dall'art.43 della L.R. n.12/05 e s.m.i.;
- e) gli importi di eventuali costi da sostenere in relazione alle tipologie di pratiche da presentare, quali ad esempio diritti di segreteria e diritti di istruttoria;
- f) il testo di eventuali regolamenti comunali approvati o vigenti per le specifiche tipologie di attività rientranti nel campo di applicazione di cui al precedente art.2 c.1 del presente regolamento.

ART. 5

Procedimento

Per la Gestione in forma associata del SUAP, il procedimento ha avvio esclusivamente dal momento della registrazione dell'istanza (*sia essa domanda, dichiarazione, segnalazione, comunicazione, etc.*) presso il protocollo generale del Comune capofila in modalità telematica o in formato cartaceo.

L'istanza del soggetto interessato, completa della documentazione tecnica e certificativa stabilita per i singoli procedimenti delle specifiche norme vigenti, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente (o da suo delegato) e, se previsto dalle medesime norme, dal professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale.

Lo Sportello Unico Attività Produttive procede preliminarmente alla verifica formale dell'istanza presentata come stabilito dagli art.5 e 7 del D.P.R. 160/10 e s.m.i. ed in caso di esito negativo restituisce l'istanza al richiedente motivando le condizioni che non consentono la trasmissione degli atti agli Enti competenti (in caso di S.C.I.A. e comunicazioni) ovvero l'avvio del procedimento istruttorio (in caso di richieste e D.I.A.). In caso di esito positivo della verifica preliminare, procede secondo quanto previsto dai medesimo articoli suindicati e per quanto disciplinato nella convenzione e nel presente regolamento.

I termini del procedimento decorrono sempre dalla ricezione dell'istanza da parte del protocollo generale del comune capofila ed il Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive, ultimata positivamente la verifica formale di cui ai precedenti punti, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i. con le modalità previste dalla normativa vigente e preferibilmente per via telematica.

Non sono previste autocertificazioni per le seguenti attività:

- a) impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;
- b) impianti di produzione di materiale di armamento;
- c) impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio oli minerali;
- d) impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;
- e) impianti a rischio di incidente rilevante connessi a sostanze pericolose (Legge n.128/98);
- f) impianti soggetti a valutazione e compatibilità ambientale, di prevenzione, riduzione e tutela dall'inquinamento (Legge n.128/98) anche in occasione di eventi accidentali o calamitosi.

Nella tabella di seguito riportata vengono classificate a titolo semplificativo e non esaustivo, le tipologie di pratiche riferite ad attività economiche e produttive soggette a procedimento automatizzato ("AUT") oppure a procedimento ordinario ("ORD"), così come definiti dagli artt.5 e 7 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i.; nei casi individuati con la scritta "AUT/ORD" deve essere preventivamente verificata la casistica definita dalla specifica normativa nazionale e regionale vigente in materia, ovvero quanto disposto nei Regolamenti Comunali:

Tipologia di pratica (normativa di riferimento)

Apertura o trasferimento subingresso modifica ampliamento cessazione

Esercizi di vicinato

Artt.4 e 7 D.Lgs. 114/1998, L.R. 6/2010 AUT AUT AUT AUT AUT

Medie e grandi strutture di vendita al dettaglio

(artt.4 e 8-10 D.Lgs.114/1998, L.R. 6/2010)

ORD AUT AUT/ORD ORD AUT

Centri commerciali

Artt. 4 e 8-10 D.Lgs 114/1998, L.R. 6/2010)

ORD AUT AUT/ORD ORD AUT

Forme speciali di vendita quali commercio elettronico, spacci interni, ecc. (artt. 16-21 D.Lgs 114/1998, L.R. 1/2007, L.R. 6/2010) AUT AUT AUT AUT AUT

Agenzie d'affari

(Art. 115 R.D. 773/1931, art.19 Legge 241/1990) AUT AUT AUT AUT AUT
Punti vendita di stampa quotidiana e periodica (D.Lgs. 170/2001) ORD AUT/ORD ORD ORD AUT
Attività produttive di beni e servizi e di deposito merci (art.19 legge 241/1990, artt. 5 e 6 L.R. 1/2007)
AUT AUT AUT AUT AUT
Trasporto di generi alimentari (L.R. 1/2007, L.R. 8/2007) AUT AUT AUT AUT AUT
Estetisti
(Leggi 1/1990 e 40/2007, art.5 e 6 L.R. 172007) AUT AUT AUT AUT AUT
Acconciatori
(Leggi 174/1995 e 40/2007, art.5 L.R. 1/2007)
AUT AUT AUT AUT AUT
Tatuatori e piercing
(art.5 L.R. 172007) AUT AUT AUT AUT AUT
Lavanderie
(Legge 84/2006, art.5 L.R.
1/2007) AUT AUT AUT AUT AUT
Locali per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art.69 L.R. 6/2010, art.5 l.r. 1/2007)
ORD AUT AUT AUT/ORD AUT
Locali per somministrazione alimenti e bevande riservata ai fruitori di altra attività (art.68 L.R. 6/2010,
art.5 l.r. 1/2007)
AUT AUT AUT AUT AUT
Locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento danzante
(artt. 68 e 80 R.D. 773/1931)
ORD AUT AUT/ORD ORD AUT
Sale pubbliche da gioco
(artt. 86 R.D. 773/1931, art.19 legge 241/1990) ORD AUT AUT/ORD ORD AUT
Strutture ricettive di carattere alberghiero
(art.26 L.R. 15/2007, L.R. 1/2007)
ORD AUT AUT AUT/ORD AUT
Strutture ricettive di carattere non alberghiero
(artt. 32-65 L.R. 15/2007, L.R. 1/2007)
AUT AUT AUT AUT AUT
Impianti pubblici e privati di distribuzione carburanti (artt.87-94 L.R.6/2010, D.G.R. VIII - 590/2009)
ORD AUT AUT/ORD AUT/ORD AUT
Noleggio di veicoli da rimessa, con conducente
(artt.82-85 D.Lgs. 285/1992)
ORD ORD ORD n.d. AUT
Noleggio di veicoli da rimessa, senza conducente
(D.P.R. 481/2001 artt.82-85 D.Lgs. 285/1992)
AUT AUT AUT AUT AUT
Nella tabella seguente vengono classificate a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune tipologie di
pratiche edilizie soggette a procedimento automatizzato oppure a procedimento ordinario, così come definiti
dagli artt.5 e 7 del D.P.R. n.160 /2010 e s.m.i.:

Tipologia di pratica
(normativa di riferimento)

Procedimento automatizzato

Procedimento ordinario

Permessi di Costruire
(artt.33-38 L.R. 12/2005 e s.m.i.)

Autorizzazioni per costruzione di impianti a servizio della telefonia e delle radiotelecomunicazioni
(art.86 D.lgs. n.259/2003)

Denunce di inizio attività
Artt.41.42 L.R. 12/2005, art.87 D.Lgs. n.259/2003, D.G.R.
n.VIII/10622/2009)

Comunicazioni di inizio lavori
(artt. 33 L.R. 12/2005, art.6 D.P.R. 380/2001, art.87-bis D.lgs.
259/2003, D.G.R. n. VIII/10622/2009)

Comunicazioni di variazione nella destinazione d'uso di ubnità immobiliari ovvero parte di esse
(artt. 52 L.R. 12/2005)

Segnalazioni certificate di inizio attività per interventi di carattere edilizio
(art. 19 legge 241/90)

Dichiarazioni di agibilità
(artt.24-25 D.P.R. 380/2001 art.5 L.R. 1/2007)

Istanza di valutazione progetto ai fini antincendio
(artt.3 e 10 D.P.R. 151/2011)

Segnalazioni certificate di inizio/rinnovo attività classificate agli effetti della prevenzione incendi
(artt. 4 e 10 D.P.R. 151/2011)

Allestimento di spazi su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico da destinare alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande

(regolamenti comunali in materia edilizia, di polizia urbana, di occupazione suolo pubblico e di pubblicità) Le classificazioni riportate ai precedenti commi 6 e 7 sono riferite alla normativa vigente alla data di approvazione del presente Regolamento, si demanda ad apposita determinazione dirigenziale del Comune Capofila l'eventuale approvazione di modifica di tali tabelle in relazione ad intervenute variazioni nelle disposizioni di legge nazionali, regionali e locali.

Per le pratiche soggette a procedimento automatizzato l'istanza deve essere presentata in modalità telematica avvalendosi della posta elettronica certificata ovvero degli appositi portali istituiti. La documentazione telematica deve essere inviata nel rispetto dei canoni e standard qualitativi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale ed ogni documento dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto titolare alla presentazione della pratica.

Qualora la pratica venisse presentata in modalità cartacea gli allegati dovranno essere prodotti in quantità sufficiente all'invio a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, unitamente ad una copia trasmessa su CD contenente ogni documento in formato . pdf. Per le pratiche soggette a procedimento ordinario, qualora debbano essere acquisiti i pareri di Enti ed Amministrazioni di carattere sovracomunale (A.S.L., A.R.P.A., V.V.F, provincia etc) oltre a quelli istruttori di competenza dei singoli servizi comunali, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento lo Sportello Unico Attività Produttive procede alla convocazione della Conferenza dei Servizi nelle modalità previste dall'art.14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo al fine di agevolare il coordinamento tra il Comune Capofila ed i Comuni Associati in merito alla identificazione di pratiche che sono di competenza del SUAP capofila e quelle che rimangono in capo ai Comuni Associati in assenza di una specifica normativa che elenchi le tipologie assegnate al SUAP, si riporta lo schema seguente:

Competenza SUAP a) progetti di variante allo strumento urbanistico attivati con procedimento art.8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i.;

- b) permessi di costruire per attività economiche (produttive e commerciali);
- c) DIA/SCIA per attività economiche (produttive e commerciali)
- d) Dichiarazione di agibilità per attività economiche (produttive e commerciali)
- e) DIAP/SCIA per aperture, chiusure, trasformazioni, ampliamenti relativi ad attività economiche (produttive e commerciali)
- f) Installazione di impianti di per tele-radiocomunicazioni
- g) Classificazione di industria insalubre
- h) Impianti per la distribuzione carburanti
- i) Autorizzazione per medie-grandi strutture di vendita
- j) Comunicazione (sospensione, chiusura) per le medie grandi strutture di vendita;
- k) Autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento con somministrazione di bevande ed alimenti;
- l) Autorizzazioni per variazioni di un insediamento esistente con somministrazione di alimenti e bevande;
- m) DIA/SCIA o autorizzazione per circolo privato, con somministrazione di alimenti e bevande;
- n) DIAP/SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste;
- o) Comunicazione vendite straordinarie (liquidazione, promozionale, sottocosto);
- p) Autorizzazione alla vendita di giornali e riviste;
- q) Comunicazione per gli orari di apertura e chiusura, giorno di riposo settimanale, sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, chiusura per ferie superiore a 30 gg;
- r) Autonoleggio con conducente e senza conducente;

Competenza singoli Comuni

Associati

- a) autorizzazioni all'installazione di insegne ed affissioni;
- b) procedure di bonifica;
- c) Immatricolazione ascensori e montacarichi;
- d) Presa d'atto per il commercio di cose usate ed antiche;
- e) Certificazioni per immatricolazioni spettacoli viaggianti;
- f) Agibilità dei locali per pubblico spettacolo (cinema, impianti sportivi etc.);
- g) Autorizzazioni per fiere, pubblici spettacoli e intrattenimenti temporanei in sede fissa;
- h) Scia per intrattenimenti in pubblico esercizio;
- i) Comunicazione di vendita itinerante da parte del produttore agricolo;
- j) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilabili alle civili, anche se richiesti da attività produttive;
- k) Comunicazione nitrati;
- l) Denuncia di installazione apparecchi gioco intrattenimento;
- m) Patenti ed autorizzazioni per professioni turistiche;
- n) Manifestazioni locali(lotterie, fiere, feste etc.)
- o) Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per attività di vendita temporanea o somministrazione, comprese quelle a scopo benefico;
- p) Manifestazioni sportive: gare ciclistiche, podistiche etc.;

- q) Mercati;
- r) Autorizzazioni commercio in forma itinerante;
- s) Indizione bandi e procedure di assegnazione posteggi per commercio in forma itinerante.

ART. 6

Progetti preliminari e chiarimenti tecnici

Ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 160/10 e s.m.i., su richiesta degli interessati lo Sportello Unico Attività Produttive, avvalendosi degli uffici e delle professionalità interne ed esterne alla struttura, esprime un parere di conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari presentati, rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento di autorizzazione.

Tale parere è emesso entro novanta giorni dalla richiesta ed è reso previo pagamento da parte dell'utente del diritto di istruttoria dovuto secondo quanto stabilito dal relativo Ente di riferimento.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge n.241/90 e sm.i. per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione dell'istanza o progetto definitivo, Lo sportello Unico Attività produttive può convocare una Conferenza di Servizi al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso alla presentazione dell'istanza o progetto definitivo. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta ed i relativi costi sono a carico del richiedente. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto disposto dall'art.14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

ART. 7

Insedimenti a destinazione mista

Facendo riferimento all'ambito di competenza dello Sportello Unico così come individuato dagli artt. 2 e 4 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., nel caso in cui venga presentata una pratica relativa ad una zona o fabbricato la cui destinazione è mista, la competenza alla gestione della pratica del SUAP rispetto agli altri uffici comunali si desumerà facendo riferimento all'accertata prevalenza della destinazione produttiva dell'area o fabbricato medesimo rispetto alle altre destinazioni eventuali presenti.

Analogamente, quando si richieda il permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato (o individuazione di area) non a specifica destinazione, ma comunque la destinazione del fabbricato (o area) non potrà che essere produttiva, la competenza a gestire il procedimento è dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 8

Procedura di collaudo

Per ciò che attiene alle modalità di esecuzione del collaudo, si rimanda integralmente a quanto stabilito dall'art.10 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. oltre a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in specifici ambiti e tipologie di attività (quale ad esempio la procedura dettata dall'art.94 della L.R. 6/10 per gli impianti di distribuzione carburante).

Il collaudo potrà essere effettuato previo pagamento da parte dell'utente del diritto di istruttoria previsto dai tariffari approvati da parte degli Enti coinvolti nella procedura.

ART. 10

Spese e diritti

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente si impegna formalmente al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle leggi statali e regionali vigenti, dai tariffari delle prestazioni e dalle deliberazioni/determinazioni approvati da ognuno degli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento.

ART. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento deve farsi riferimento alla normativa vigente in materia di insediamenti produttivi.